



Equitalia

Direzione Regionale Lazio

Roma, 17/01/2014
Prot. n. 2014/34014

Oggetto: Legge 147/2013 - c.d. Legge di Stabilità 2014 -.

A fronte della sanatoria prevista per le cartelle di riscossione dalla normativa in epigrafe (art. 1, commi 618 – 624), la scrivente Direzione Regionale, in un'ottica di fattiva collaborazione e semplificazione dei rispettivi adempimenti, ritiene opportuno evidenziare la possibilità, riservata agli Ordini ed alle Associazioni, di fruire anche di canali alternativi, ovvero di appuntamenti mirati, per i chiarimenti e/o per le informazioni occorrenti.

Al riguardo riportiamo gli indirizzi di posta elettronica ed i recapiti delle Direzioni Provinciali competenti per territorio. Riportiamo altresì i riferimenti degli Uffici più frequentemente coinvolti nell'interazione con i professionisti.

1. ROMA:

- direzione.rm@pec.equitaliasud.it; tel. 06/94361236

2. FROSINONE:

- direzione.fr@pec.equitaliasud.it; tel. 0775/1881754

3. LATINA:

- direzione.lt@pec.equitaliasud.it; tel. 0773/1766360

4. RIETI:

- direzione.ri@pec.equitaliasud.it; tel. 0746/1979620

5. VITERBO:

- direzione.vt@pec.equitaliasud.it; tel. 0761/292861

Quanto, poi, alle seguenti, specifiche casistiche, le informazioni potranno essere rivolte agli indirizzi di seguito indicati.

1. Cartelle di Importo Rilevante e/o riferite a "grandi" Gruppi Societari:

- morositarilevante.lazio@pec.equitaliasud.it; tel. 06/94361589

Equitalia Sud SpA
Viale di Tor Marancia, 4 – 00147 Roma
Tel. 06.94 361 060 Fax 06. 94 361 066
E-mail: segreteria.lazio@equitaliasud.it



Equitalia

2. Cartelle contenute in Procedure Concorsuali:

- concorsuali.lazio@pec.equitaliasud.it; tel. 06/94361034

Per esigenze diverse, si rimanda ai riferimenti di cui alla convenzione in essere.

Distinti saluti

Il Direttore Regionale
Alessandro Migliaccio

Legge di stabilità 2014

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

(G.U. n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

Commi:

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.